

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS

ROMA

R.G. N. 10197/2019

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei prof.ri

Cognome	Nome	Codice Fiascale
Cerqua	Emanuela	[REDACTED]
Covini	Laura	[REDACTED]
De Stefano	Angela	[REDACTED]
Ferrelli	Antonio	[REDACTED]
Gaudio	Rita	[REDACTED]
Staiano	Colomba	[REDACTED]
Troyli	Demetrio	[REDACTED]
Zuppa	Marzia	[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi – come da procure in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.199.79.549 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Commissione del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t.,

E NEI CONFRONTI DI Bagnariol Saverio, [REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 – 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nonché delle successive rettifiche meramente confermatrice ai fini di cui è causa; **B)** dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; **C)** dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; **D)** dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; **E)** dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; **F)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

NEL RICORSO (iscritto al R.G n. 10197/2019) proposto per l'annullamento e/o la riforma del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

parte in cui disciplina le modalità di svolgimento, valutazione e superamento della prova orale (art. 9) e del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento, valutazione e superamento della prova orale (artt. 11, 12 e 13), atti comunque tutti meglio generalizzati nell'atto introduttivo del giudizio.

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti in servizio presso l'Amministrazione resistente che, siccome in possesso dei requisiti di ammissione, partecipavano al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259.

Superato il test preselettivo, essi sostenevano la prova scritta computerizzata superandole brillantemente con assegnazione di un punteggio ben superiore al minimo previsto dalla *lex specialis* e quindi maturando il diritto di accedere all'ultima fase selettiva, rappresentata dal colloquio sulle materie d'esame.

I ricorrenti affrontavano il colloquio innanzi alle rispettive sotto-commissioni assegnate secondo i calendari pubblicati.

Inopinatamente, accadeva che all'esito della prova orale venivano affissi gli esiti dai quali risultava che non avevano conseguito il punteggio minimo previsto dall'art. 9 della *lex specialis* per acquisire l'idoneità e quindi maturare il diritto all'inserimento in graduatoria.

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

I giudizi, invero, apparivano incomprensibili in ragione non solo del colloquio effettivamente svolto dai ricorrenti, più che sufficiente, ma anche delle valutazioni positive conseguite sia nei test preselettivi che nella prova scritta.

Pertanto, con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnavano la nota MIUR, prot. n. 32565 del 17 luglio 2019, recante l'elenco dei vincitori del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con indicazione dei punteggi assegnati per i titoli dichiarati, ed i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali veniva stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dal corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), a seguito del mancato superamento della prova orale, deducendo svariati motivi di doglianza.

Il ricorso veniva discusso alla camera di consiglio del 10 settembre 2019 per la trattazione della domanda cautelare.

A tale udienza, tuttavia, i ricorrenti rinunciavano alla richiesta di misure interinali essendo sopraggiunta la necessità di impugnare con motivi aggiunti le graduatorie di merito pubblicate il 1° agosto 2019.

Con sentenza n. 8655 del 2 luglio 2019, emessa da codesto ecc.mo Tribunale in giudizio analogo, difatti, il concorso in parola era stato annullato in ragione

4

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'acclarata situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni componenti della Commissione esaminatrice, con conseguente caducazione degli atti adottati. Nelle more accadeva che, a seguito di appello proposto dal MIUR e dai controinteressati soccombenti, il Consiglio di Stato sospendeva gli effetti della sentenza *de qua*, rinviando la discussione del merito all'udienza pubblica del 17 ottobre 2019, poi ulteriormente d'ufficio al 12 marzo 2020.

Il Ministero resistente, quindi, poteva terminare l'*iter* procedimentale e, espletati i colloqui, approvava la graduatoria nazionale di merito con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**doc. 1**).

Contestualmente, con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019 (**doc. 2**), l'Amministrazione resistente comunicava l'avvio delle operazioni telematiche di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori al fine di consentire la presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2019.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti – rappresentati e difesi come in epigrafe – propongono motivi aggiunti chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito del concorso *de quo* ed i successivi atti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/conseguenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con ogni evidenza, infatti, l'illegittimità degli atti endoprocedimentali dell'*iter* concorsuale, oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Ne deriva quindi la necessità di estendere il giudizio anche ai provvedimenti di cui in epigrafe ai fini della procedibilità della domanda. Come noto, infatti, costituisce *ius receptum* che *«In materia di concorsi pubblici l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame»* (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Per tuziorismo difensivo e completezza di analisi, si riproducono integralmente le eccezioni e deduzioni difensive contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, che, a seguito della rinuncia alla trattazione della istanza cautelare, non sono state ancora trattate da codesto ecc.mo Tribunale.

« 1) INCOMPATIBILITÀ COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

A quanto è dato sapere, infatti, la Commissione esaminatrice si è riunita in seduta plenaria per approvare la griglia di valutazione da utilizzare nell'assegnazione dei punteggi, specificando e meglio dettagliando le indicazioni generali fornite dal Comitato

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Tecnico Scientifico nei quadri di riferimento, ove erano stati individuati i criteri di valutazione e i punteggi massimi assegnabili a ciascuno di essi, ma senza specificare né gli elementi ponderali né tanto meno i descrittori.

Orbene, la presenza nel consesso di componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere valutazioni discrezionali per la selezione dei candidati, costituisce inevitabilmente un vizio di invalidità insanabile.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri), infatti, comporta che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Secondo quanto rilevato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento alla approvazione dei criteri di valutazione della prova scritta, «la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (...); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte (...) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in condizione di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in

8

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

cui sono stati fissati i criteri di valutazione; ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo statuti i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 luglio 2019 n. 8655).

Come riscontrato in detti giudizi, l'Amministrazione si è resa responsabile dell'omessa verifica dei requisiti di nomina e, in particolare, sull'assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16, co. 2, lett. c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, a mente del quale tali componenti «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

Si tratta di una causa ostativa disposta da una normativa speciale, introdotta ad hoc per i concorsi volti al reclutamento dei dirigenti scolastici, che specifica il più generale concetto di conflitto di interessi di cui all'art. 51 cod. proc. civ. ed è finalizzata proprio ad evitare il rischio (anche solo potenziale) di condizionamento derivante dal notorio business dei corsi di preparazione.

In tal senso, la sussistenza di tale peculiare impedimento alla nomina è rinvenibile nei confronti dei seguenti commissari:

- dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sotto-Commissione, che non solo ha predisposto il materiale sul quale si sono preparati i candidati che hanno frequentato l'apposito corso predisposto dall'ANDIS (doc. 6), ma ha anche tenuto lezioni frontali (doc. 7), peraltro proprio durante lo svolgimento dell'iter concorsuale;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

- dott.ssa Francesca Busceti che ha anch'ella svolto il ruolo di formatore in corsi di preparazione al concorso (**doc. 8**);

- dott. Angelo Francesco Marcucci che, oltre a rivestire una carica politica di tipo elettivo, essendo Sindaco del Comune di Alvignano, è stato curatore di un corso di preparazione al concorso organizzato dalla Iervolino Impresa Sociale s.r.l., presenziando finanche all'incontro di presentazione (**doc. 9**). Una condizione peraltro incidentalmente rilevata da codesto ecc.mo Tribunale in analogo giudizio (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 luglio 2019 n. 8960).

Alla luce di quanto rilevato, quindi, la partecipazione dei commissari versanti in situazione di incompatibilità alla seduta di approvazione delle griglie di valutazione della prova orale determina l'invalidità delle stesse, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

II) INCOMPATIBILITÀ COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI QUADRI DI RIFERIMENTO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

Un analogo vizio di illegittimità sussiste anche con riferimento alla nomina di alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico, rispetto ai quali valgono le medesime cause di incompatibilità dei commissari secondo quanto previsto dell'art. 2, co. 2, lett. c) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015 (doc. 10).

Anche in tal caso, infatti, vanno censurati i provvedimenti istitutivi del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

In particolare, vanno evidenziate le posizioni dei seguenti esperti:

- la dott.ssa Ezia Palmieri risulta essere stata docente nel corso di preparazione al concorso de quo, organizzato dalla Università degli Studi Link Campus (doc. 11);*
- il dott. Giovanni Laruffa risulta essere stato curatore di un "corso intensivo di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico", organizzato dall'Università degli Studi di Polistena (doc. 12).*

La sussistenza dei casi di una conclamata causa ostantiva alla nomina costituisce un serio ed obiettivo indice presuntivo in merito alla circostanza che il MIUR ha omesso ogni dovuto controllo sull'assenza di situazioni di incompatibilità e quindi di verifica delle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ancorché le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva che l'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati, che ridonda sugli atti adottati, ivi compresi i quadri di riferimento, per le medesime ragioni già evidenziate.

* * * * *

III) ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9 della lex specialis.

In particolare, veniva adottata una griglia per definire gli elementi ponderali e i descrittori ai fini della ripartizione dei punteggi per ciascun criterio di valutazione. Al riguardo, infatti, veniva individuata una scala di riferimento suddivisa in quattro livelli con indicazione del descrittore (Non adeguato, Sufficiente, Buono, Avanzato) e relativo range di punteggio.

Detta griglia, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni.

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Innanzitutto, va evidenziato che la definizione dei descrittori è oltremodo generica in quanto priva di qualsiasi elemento di oggettivizzazione del giudizio che consenta di rendere chiara ed intellegibile la valutazione operata dai commissari, non essendo di certo utile al fine il ricorso a meri concetti generali e indeterminati (sufficienza, adeguatezza, ecc.).

In altri e più chiari termini, non vengono esplicitati i valori dei descrittori, non essendo precisato quali siano le caratteristiche del colloquio ovvero gli elementi oggettivi per l'attribuzione di un giudizio di adeguatezza.

E ciò tanto più sol che si consideri la manifesta irragionevolezza della ripartizione del punteggio tra i quattro livelli di valutazione.

Basti evidenziare che il range assegnato al parametro di "non adeguatezza" copre i 2/3 del punteggio massimo assegnabile, sicché vi è un margine differenziale tanto ampio da non poter rendere preciso e univoco il giudizio, con conseguente possibile arbitrarietà della valutazione.

Peraltro, in tal modo, la soglia di idoneità viene oltremodo elevata comprimendo i successivi parametri (sufficiente, buono e avanzato) in un ridottissimo intervallo di punti.

La distribuzione del punteggio, poi, si rivela inadeguata a orientare la discrezionalità delle sotto-commissioni soprattutto con riferimento al quesito e allo studio del caso, rispetto al quale erano assegnabili sino a 82 punti su 100.

L'assenza di elementi precisi e chiari per l'oggettivizzazione del giudizio risulta comprovata dalla manifesta disomogeneità nell'operato delle sotto-commissioni, che ha

determinato percentuali di inidoneità fortemente diverse con un'evidente deviazione statistica rispetto alla ordinaria distribuzione gaussiana.

Peraltro, va evidenziato che l'esigenza di garantire l'uniformità era ancor più pressante tenuto conto del numero consistente di sotto-commissioni costituite, ben oltre il rapporto dettato dall'art. 9, co. 3 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, a mente del quale «A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500».

Di contro, i 3.795 candidati ammessi a sostenere la prova orale sono stati suddivisi su ben 38 sotto-commissioni e ciò ha determinato una forte disomogeneità nei giudizi in patente violazione della par condicio.

Ne deriva, quindi, che l'irragionevolezza e lacunosità della griglia di valutazione ha minato in radice l'attendibilità dei giudizi delle sotto-commissioni, non mettendo al riparo la procedura dalle vistose disparità di trattamento poi ingenerate.

* * * * *

IV) INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei quadri di riferimento approvati dal Comitato Tecnico Scientifico. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì ictu oculi viziate a causa di tempi di svolgimento assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

prova, e conseguentemente, alla complessità del colloquio che i candidati hanno dovuto sostenere.

Sul punto si consideri che i quadri di riferimento predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico avevano espressamente definito la durata media dell'esame orale, addirittura precisando di quanto ci si sarebbe potuto discostare. Era stato infatti stabilito che «La prova orale si svolgerà in seduta pubblica della durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova».

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto una durata congrua per l'espletamento della prova, come tale chiaramente vincolante e non derogabile. E ciò evidentemente per dare ai candidati il tempo sufficiente a riflettere, elaborare le risposte ed esporre gli argomenti ovvero a illustrare la soluzione del caso.

Inopinatamente, nulla di tutto ciò è avvenuto. Le sotto-commissioni non hanno rispettato tale prescrizione determinando un contingentamento dei tempi che ha inevitabilmente compromesso la regolarità della prova a danno dei ricorrenti.

É evidente, infatti, che la valutazione di idoneità a ricoprire la funzione dirigenziale imponeva un'approfondita disamina delle competenze, conoscenze e attitudini del candidato, anche in ragione della complessità della prova.

Il forte disallineamento tra la tempistica media prevista per il colloquio (50 minuti) e la cronologia dei lavori delle singole sotto-commissioni, comprensiva anche delle attività formali (estrazione della prova, identificazione dei candidati, verbalizzazione dei giudizi, ecc.), costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica.

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

* * * * *

V) MANCATA UNIFORMITÀ DEI QUESITI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 3 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, co. 6 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione della par condicio fra i candidati. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto la procedura adottata non ha consentito di garantire la par condicio fra i candidati, né tanto meno ha assicurato la trasparenza e imparzialità delle operazioni selettive.

In particolare, va censurata la mancata predisposizione delle domande a livello nazionale o quanto meno la definizione di stringenti criteri per l'elaborazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, onde garantire l'uniformità degli stessi per quanto concerne tipologia e livelli di difficoltà.

Al riguardo, l'art. 13, co. 3 del D.M. n. 138/2017 prevedeva espressamente che «I quesiti in cui si articola la prova orale (...) sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre (...)».

L'art. 9 del bando, poi, precisava che «3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato. (...) 6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte».

Pertanto, la Commissione esaminatrice e le sotto-commissioni avrebbero dovuto predisporre le domande da sottoporre ai candidati o quanto meno definire di comune intesa i criteri di elaborazione, secondo non solo un'interpretazione letterale delle suddette disposizioni (come si evince dall'uso della congiunzione "e"), ma anche in ossequio alla natura unitaria a livello nazionale della procedura.

Sul punto, infatti, vale evidenziare che i candidati sono stati assegnati alle singole sotto-commissioni secondo un criterio randomico, ben potendo essere convocati in una sede d'esame diversa dalla regione di appartenenza, a differenza delle precedenti tornate concorsuali che erano articolate a livello regionale.

Ne deriva che la peculiare conformazione della procedura imponeva il rigoroso rispetto di un canone di omogeneità onde scongiurare il rischio di vistose disparità di trattamento, poi verificatesi.

Orbene, è accaduto che ciascuna sotto-commissione ha definito in totale autonomia i contenuti dei quesiti, dal momento che i quadri di riferimento approvati dal Comitato Tecnico Scientifico si erano limitati soltanto a determinare la tipologia della prova senza però fornire alcun criterio di conformazione dei quesiti.

Si è assistito così a domande connotate da livelli di difficoltà notevolmente differenziati tra le singole sotto-commissioni, con conseguente difformità del metro di selezione adottato.

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Si pensi che a domande di tipo prettamente nozionistico, anche su elementi di dettaglio, si sono affiancate domande invece di respiro più ampio aventi ad oggetto macro-tematiche, che agevolavano quindi i candidati nell'elaborazione della risposta.

Inoltre, in violazione della lex specialis, il "caso" veniva strutturato come mero quesito e non certo come sottoposizione di una problematica tipica della conduzione degli istituti scolastici.

Non solo. Non è stata fornita alcuna assicurazione che le domande siano state effettivamente predisposte prima dell'inizio dei colloqui, come previsto dalla lex specialis, e quindi antecedentemente la prima data della sessione d'esame.

Si tratta all'evidenza di una condizione essenziale per evitare che il grado di complessità delle domande sia orientata a seconda dei candidati convocati secondo il calendario approvato, sicché le sotto-commissioni erano onerate dell'obbligo di definire in un'unica volta e contestualmente tutte le domande da estrarre a sorte.

La mancanza di garanzie di uniformità ha quindi alterato il meccanismo selettivo, minando la trasparenza e imparzialità della procedura.

* * * * *

VI) DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Sviamiento.

La mancanza di idonee garanzie a presidio di valori irrinunciabili, quali l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di reclutamento, nonché la sussistenza di condizioni

organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali hanno di fatto comportato che le operazioni selettive siano sfociate in determinazioni assolutamente irragionevoli.

I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli idonei e/o il voto medio attribuito alla prova orale.

L'assenza di uniformità nei livelli di difficoltà delle domande associata alla genericità dei criteri di valutazione, privi di precisi elementi di oggettivizzazione del giudizio, hanno determinato risultati palesemente disomogenei tra le varie sotto-commissioni, in patente violazione del principio di par condicio.

* * * * *

VII) INCOMPLETEZZA DEI VERBALI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio di formalità.

I provvedimenti impugnati, infine, sono illegittimi in quanto risulta carente la verbalizzazione dell'espletamento della prova orale in patente violazione del principio di formalità tipico delle procedure concorsuali, costituendo un presidio imprescindibile a tutela della imparzialità e trasparenza della selezione.

In particolare, l'analisi di alcuni verbali acquisiti (e rispondenti chiaramente a un modello generale previsto dalla Commissione esaminatrice) evidenzia come non siano state dettagliate le operazioni effettivamente svolte, soprattutto per quanto concerne l'estrazione dei quesiti e l'integrità dei plichi, la durata dei singoli colloqui nonché le

risposte fornite da ogni candidato e la descrizione dei contenuti da questi illustrati alla commissione.

Su tali fondamentali aspetti, infatti, la verbalizzazione si riduce all'utilizzo di formule stereotipate e generiche, quali mere clausole di stile, del tutto insufficienti a verificare la correttezza dell'operato dei commissari.

* * * * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rilevato in fatto, allo stato non sono stati pubblicati tutti gli atti della procedura concorsuale né tanto meno sono state tempestivamente evase le istanze di accesso nelle more presentate.

Pertanto, si chiede sin d'ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che codesto on.le Tribunale ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.:

a) Verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la Commissione esaminatrice ha approvato la griglia di valutazione della prova orale;

b) Direttive generali, di data e protocollo sconosciuti, che la Commissione esaminatrice ha diramato alle sotto-commissioni per disciplinare le modalità di svolgimento della prova orale;

c) Verbali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali le sotto-commissioni hanno approvato le domande da sottoporre ai candidati;

d) Verbali, di data e protocollo sconosciuti, relativi all'espletamento della prova orale dei ricorrenti e relativa griglia di valutazione compilata, con assegnazione dei rispettivi punteggi.

Con ogni più ampia riserva di impugnazione mediante motivi aggiunti con deduzione di ulteriori ragioni di censura una volta esaminati tali provvedimenti.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al periculum in mora, si evidenzia che il pregiudizio patito dai ricorrenti è in re ipsa, tenuto conto degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati.

I ricorrenti, infatti, vedono compromesso ingiustamente il diritto, costituzionalmente garantito, alla progressione di carriera ed alla scelta della posizione lavorativa più confacente alle proprie scelte di vita.

Del resto, si consideri che, nel settore scolastico, le tornate di reclutamento per il profilo dirigenziale hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che gli ultimi concorsi ordinari sono stati banditi nel 2011 e nel 2004.

Ne deriva che, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziari e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, i ricorrenti non avrebbero certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera dirigenziale.

Nella ponderazione degli interessi contrapposti, poi, va evidenziato che l'ammissione con riserva, previa ripetizione della prova, anche in un'apposita sessione riservata, costituisce un rimedio che consente di offrire idonea tutela interinale senza tuttavia

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

determinare la sostituzione del Giudice nelle valutazioni discrezionali rimesse all'Amministrazione, preservando così il potere decisionale ad essa spettante.

Ma non solo. La misura in questione è altresì idonea a salvaguardare l'interesse pubblico, garantendo la continuità e regolarità della procedura concorsuale nonché l'economicità dell'azione amministrativa, in quanto evita l'arresto del procedimento e consente di completare la selezione dei candidati.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli - Roma, 29 luglio 2019

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

EX ART. 56 COD. PROC. AMM.

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe dall'avv. Guido Marone, evidenziano la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che sono imminenti le operazioni di nomina e immissione in ruolo.

Con ogni evidenza, infatti, la conclusione del concorso è suscettibile di consolidare gli effetti discriminatori derivanti dall'ingiusta esclusione subita dai ricorrenti, cristallizzando così la lesione dei diritti e degli interessi di cui si chiede tutela con il presente giudizio.

La procedura in questione, infatti, è tuttora vigente a seguito della sospensione delle sentenze adottate da codesto ecc.mo Tribunale, sicché è indubbia la sussistenza di un interesse cautelare in capo ai ricorrenti, essendo ancora convocate e operative le sotto-commissioni nominate.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

Napoli – Roma, 29 luglio 2019

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 29 luglio 2019

(avv. Guido Marone) »

P Q M

23

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli – Roma, 21 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami

ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere

24

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;

- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli –Roma, 21 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 21 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data:21/10/2019 12:13:47

26

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 3978/2021 del 10 novembre 2021, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 10197/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".